



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

Seconda Sezione Civile

La Corte, composta dai magistrati:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| - Edoardo Monti | Presidente |
| - Dania Mori | Consigliere rel. |
| - Ludovico Delle Vergini | Consigliere |

Nella causa civile n. 135/20 RG promossa da:

P , rappresentata e difesa dagli avv.ti

APPELLANTE

Contro

M V , rappresentato e difeso dagli avv.ti

APPELLATO

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa avente ad oggetto buoni fruttiferi postali, trattenuta in decisione all'udienza del 25.1.22 sulle seguenti conclusioni:

Conclusioni appellante: *“Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare integralmente l'impugnata sentenza e per l'effetto: -Respingere ogni richiesta avanzata dal sig. V nei confronti di F , in quanto infondata in fatto ed in diritto ed illegittima per tutti i motivi esposti. Conseguentemente condannare il sig. V alla restituzione dell'importo percepito di € , o diverso importo ritenuto di giustizia, con*



gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo. Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio;

-In via subordinata: nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda spiegata dal sig. M. , i titoli in contestazione. Con vittoria di spese di entrambi i giudizi”.

Conclusioni appellato: “Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello Adita , ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, dichiarare inammissibili e/o rigettare con ogni miglior formula le domande tutte avanzate dall'appellante in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto; e quindi, per l'effetto confermare il provvedimento di primo grado. Con vittoria di spese e compensi tutti, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. P. propone appello avverso l'ordinanza decisoria del Tribunale di Pisa emessa in data 3.1.20, che ha accolto la domanda proposta dal sig. M. volta ad ottenere dal Giudice la corretta liquidazione in suo favore del controvalore di 3 vecchi buoni postali in suo possesso, che egli aveva tentato invano di ottenere in via stragiudiziale da P

Parte appellante formula 5 motivi di appello concludendo per la riforma integrale dell'ordinanza appellata, come meglio indicato in epigrafe.

2. Si è costituito in appello M. , che ha contestato tutte le argomentazioni di controparte e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione con vittoria di spese.

3. La prima udienza di comparizione delle parti, differita alla data del 25.1.22, si è svolta con trattazione scritta e modalità telematiche in applicazione della normativa emergenziale emanata per la pandemia da Covid 19; all'esito la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per comparse e repliche.

4. Per comodità di esposizione si riporta integralmente l'ordinanza appellata:

“Considerato che il Ricorrente rappresentava di essere titolare di 3 buoni postali fruttiferi trentennali, acquistati il 7.1.1987, il 3.3.1988 ed il 12.3.1988, per un importo rispettivo di due milioni (il primo) ed un milione (gli altri due) di lire italiane; che, intenzionato a liquidare i buoni, chiese alla Resistente la documentazione attestante il loro valore, che fu fissato, per quanto riguarda il primo, in euro , e, per quanto riguarda i restanti due, in euro , ciascuno; che la Resistente non



avrebbe applicato, nel calcolo dei rendimenti, quanto previsto dai titoli stessi, bensì quanto previsto da un decreto ministeriale del 13.6.1986, il quale avrebbe previsto, per il periodo successivo al ventennio dalla sottoscrizione, un più basso tasso, pari al 12% semplice; che l'applicazione di tale tasso al periodo successivo allo scadere dei vent'anni non è legittimo, in quanto sul buono non è stata apposta alcuna indicazione relativamente ad un mutamento di tassi per il periodo successivo allo scadere del ventennio, motivo per il quale per tale parte del rapporto il tasso è ancora regolato dal titolo originale; che, applicando tale criterio di calcolo del rendimento, il primo buono dovrà esser liquidato per complessivi euro , anziché , e gli altri due per euro , anziché .

Considerato che si costituiva la Resistente, la quale, non contestando il fatto che l'apposizione di nuove condizioni sui titoli non avesse riguardato la rideterminazione dei rendimenti per gli anni successivi al ventesimo, contestava la pretesa avversa sostenendo che il Ricorrente ben avrebbe potuto conoscere le variazioni relative ai rendimenti anche posteriori al ventennio consultando il decreto ministeriale di cui sopra; che comunque il decesso della moglie del Ricorrente, cointestatario dei buoni, esige che, ai fini della riscossione del dovuto, nella misura che sarà stabilita, il Ricorrente stesso provi l'assenso di eventuali altri eredi; che le spese di mediazione non sarebbero rimborsabili al Ricorrente, come da lui richiesto, neanche in caso di vittoria della causa;

Considerato che non appare contestato che l'apposizione della 'timbratura' di modifica delle condizioni contrattuali sia avvenuta prima dell'acquisto del titolo (in questo senso la Resistente afferma che il titolo non sarebbe mai stato appartenente alla più remunerativa emissione 'serie P', bensì alla 'serie P/Q', creata dal citato decreto ministeriale, peraltro antecedente all'emissione del titolo);

Considerato che, per quanto osservato ai sensi del paragrafo che precede, deve trovare applicazione il principio stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza n. 13979/2007, secondo la quale: " le [...] modalità di emissione e di successivo rimborso dei titoli, specularmente concepite in modo da garantire la corrispondenza dell'operazione ai dati scritturali risultanti anche dai titoli medesimi; la circostanza che lo stesso D.M. 16 giugno 1984, con il quale era stata disposta l'ultima variazione dei tassi d'interesse precedente all'emissione di cui è causa, si fosse fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo di contrassegnare i buoni di nuova emissione con una sigla diversa dai precedenti, pur quando fossero stati utilizzati



moduli preesistenti, espressamente indicando sul documento il differente regime cui essi erano soggetti: sono tutti elementi che persuadono di come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli fosse destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Al richiedente il buono postale è stata prospettata un'operazione finanziaria connotata nei termini specificamente indicati nei buoni, compilati, firmati e bollati ed a lui consegnati dall'ufficio emittente, a fronte dei quali egli ha versato a quell'ufficio la somma corrispondente. Il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli. Ma non può in alcun modo ritenersi che dovesse essere edotto anche del fatto che - già in quel momento - le condizioni dell'emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati. La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può allora rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni”;

Considerato che, per quanto riportato, l'applicabilità alla fattispecie del principio deve affermarsi per la circostanza, già ricordata, per la quale la variazione dei rendimenti dei titoli per i quali è causa fosse anteriore alla sottoscrizione dei titoli stessi da parte del Ricorrente;

Considerato che non sono dubbi la legittimità e l'interesse ad agire del Ricorrente, indiscusso cointestatario dei buoni;

Considerato che il combinato disposto dell'art. 2 del c.d. Codice Postale del 1973 e dell'art. 11 delle preleggi deve portare alla conclusione che il D.P.R. n. 256 del 1989, nella parte in cui possa limitare la facoltà di riscossione del cointestatario di buoni postali, trovi applicazione soltanto per le emissioni di buoni postali successive alla sua adozione, dovendosi ritenere che le emissioni precedenti siano regolate dal Codice Postale stesso e dai regolamenti d'attuazione del precedente codice postale del 1936, disposizioni che non prevedono limitazioni alla facoltà di rimborso dei buoni postali fruttiferi in caso di successione apertasi rispetto ad uno dei cointestatari;



Considerato che l'eventuale incidenza di oneri fiscali sul rimborso è questione amministrativa e tributaria che non rivela in questa sede;

Considerato che i costi di mediazione trovano ristoro nella liquidazione generale delle spese di lite, che devono seguire la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza disattesa o assorbita

- Dichiarata tenuta e condanna la Resistente a corrispondere al Ricorrente la complessiva somma di euro a liquidazione dei buoni di cui in motivazione;

- Dichiarata tenuta e condanna la Resistente a rifondere al Ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro oltre IVA, CPA e spese forfetarie, oltre successive occorrente.

Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti".

5.1. Con il primo motivo di appello si censura la decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che Poste Italiane *non avesse contestato* che la modifica del saggio di interesse avesse riguardato anche gli anni dal 20° al 30°, giacchè proprio questo era invece l'oggetto principale del contendere e sul punto l'appellante ribadisce l'erroneità della tesi di controparte, accolta dal Tribunale, contestando che i BPF oggetto di causa avessero prodotto per quel periodo gli interessi pretesi dalla controparte.

Il motivo è infondato.

E' infatti vero che l'oggetto del contendere riguardava proprio il saggio di interesse prodotto dai buoni nel periodo compreso tra il 20° e il 30° anno, mentre per i periodi precedenti non c'era controversia tra le parti (perchè lo stesso riteneva di aver diritto al rendimento indicato sui buoni e non a un rendimento maggiore), ma per l'appunto il primo giudice ha inteso dire proprio questo nella parte di decisione censurata dall'appellante, così dovendosi intendere il senso della frase, invero non proprio chiarissimo.

Conviene infatti precisare che il i nel suo ricorso affermava le seguenti circostanze:

-tra il 1974 e il 1986 le Poste Italiane emettevano quattro serie di buoni fruttiferi, le serie M, N, O, P, che avevano rendimento medio annuo che toccava il 16%;

- con DM 13.6.1986 n. 148 (cosiddetto decreto *Gava-Goria*), venivano in pratica dimezzati i rendimenti dei buoni fruttiferi a partire dalla data del 1° luglio 1986: esso infatti istituiva con effetto dal 1° luglio 1986 una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la serie Q, di cui stabiliva la misura dei relativi tassi di rendimento, ovvero:



- 8,00% dal 1° al 5° anno;
- 9,00% dal 6° al 10° anno;
- 10,50% dal 11° al 15° anno;
- 12,00% dal 16° al 20° anno
- 12,00% dal 21° al 30° anno

- Il medesimo decreto disponeva, all'art. 5 ultimo comma, che buoni postali di serie precedenti (in particolare della serie P emessi dal 1° luglio 1986) potessero essere utilizzati anche successivamente all'emissione del decreto, specificando che sugli stessi *“verranno apposti... due timbri uno sulla parte anteriore con la dicitura serie Q/P, l'altro sulla parte posteriore recante la misura dei nuovi tassi”*;

- dunque i buoni postali del sig. N erano buoni di serie P emessi dopo il 1° luglio 1986 (in particolare in data 7.01.87, 3.3.88 e 12.3.88), su cui P aveva apposto due timbri: un timbro sulla parte anteriore con la dicitura *“serie Q/P”* e un timbro sulla parte posteriore che recava le misure dei nuovi tassi: *“B.P.F. serie Q/P ai seguenti tassi: 8% fino al 5° anno; 9% dal 6° al 10° anno; 10,5% dall'11° al 15° anno; 12% dal 16° al 20° anno”*;

- il timbro quindi modificava solo i primi 4 scaglioni, lasciando inalterato il 5° scaglione relativo al periodo dal 21° al 30° anno, discostandosi così dalla normativa introdotta con DM n. 148/86.

Così essendo stata introdotta la domanda dal ricorrente, è evidente quindi che la controversia verte proprio sul saggio degli interessi prodotti dal 20° al 30° anno posteriore all'emissione del buono, in quanto parte ricorrente pretendeva (anche in via stragiudiziale) che dopo il 20° anno dovessero applicarsi *“i tassi a bimestre risultanti dal dato scritturale dei titoli (ovvero Lire 516.300 pari a Euro 266,65 per ogni bimestre maturato successivamente al ventesimo anno quanto al Buono acquistato in data 7.1.1987, Lire 258.150 pari a Euro 133,32 per ogni bimestre maturato successivamente al ventesimo anno quanto ai Buoni acquistati in data 3.3.1988 e 12.3.1988)”*, mentre P riteneva doversi applicare dopo il 20° anni i tassi stabiliti dal DM 13.6.1986, ovvero il tasso del 12% semplice.

Ciò chiarito, sulla questione controversa l'appello non riesce a scalfire la chiara e condivisibile motivazione del giudice appellato.

Sostiene difatti l'appellante che sarebbe erronea la pretesa di controparte di vedersi applicare *“non già il D.M. (13.6.1986 n. 148 n.d.r.) ma quanto “stampato” sui BPF, il cui contenuto, tuttavia, non è più valido proprio per le norme testé indicate”*, facendo la parte riferimento all'art. 173 del D.P.R. 156 del 29/3/1973, che al comma 1 così statuiva:



“Le variazioni del saggio d’interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministero per il Tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”.

Aggiunge l’appellante che la controparte era chiaramente consapevole di quale fosse la serie dei BPF in suo possesso e quali fossero i saggi d’interesse ad essi riconosciuti dalla legge e tale circostanza varrebbe ad escludere qualsiasi tutela dell’affidamento eventualmente invocata dalla controparte, atteso che fin da subito l’intestatario avrebbe potuto verificare, con la ordinaria diligenza, le condizioni applicabili anche successivamente al ventennio.

Le argomentazioni non colgono nel segno in quanto, pur essendo indiscusso che a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 13.6.1986 n. 148 i buoni postali fruttiferi di futura emissione, pur essendo buoni della serie P, potessero essere modificati apponendo la dicitura “*serie Q/P*” nonché un timbro sulla parte posteriore che recava le misure dei nuovi tassi sensibilmente ridotti, sta di fatto che nel caso di specie tale adattamento è avvenuto solo in modo parziale, in quanto il timbro apposto sul retro dei titoli “*serie Q/P*” in possesso del sig. M. modificava il tasso, in ossequio a quanto previsto dal citato n. 148/86, solo per i primi 20 anni ma non per il periodo successivo; si tratta quindi di stabilire se, per il periodo compreso tra il 20° e il 30° anno posteriore all’emissione del buono debba prevalere la disciplina degli interessi chiaramente indicata sul buono stesso, oppure la diversa disciplina regolamentare già vigente, che il titolare del buono avrebbe potuto conoscere con l’ordinaria diligenza.

Nel seguire la prima soluzione il primo giudice ha fatto chiara applicazione del principio sancito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 13979/2007, di cui è riportato un ampio stralcio nell’ordinanza impugnata.

Invero secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale, il BFP è riconducibile alla categoria dei titoli di legittimazione all’incasso, e non in quella dei titoli di credito. Tuttavia da ciò discende unicamente che non si applicano i principi dell’autonomia causale, dell’incorporazione e della letteralità, che normalmente distinguono i titoli di credito, ma non si vanifica integralmente la rilevanza delle diciture riportate sui buoni medesimi, in conformità alla natura negoziale del rapporto instaurato tra emittente e titolare con la sottoscrizione.

Tanto è confermato dall’art. 173, c.3, del Codice Postale del 1973, disciplina *ratione temporis* applicabile ancorché abrogata dall’art. 7, c.3 del D.lgs. n. 284/1999, ove si prevede che “*gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni*”, ammettendosi la possibilità di una sopravvenuta inefficacia delle indicazioni relative solo per l’effetto di successivi



decreti ministeriali che prevedano una modifica, anche *in pejus*, di detti tassi (arg. ex. art. 173, c.3, ultimo periodo, codice postale 1973). Pertanto, la disciplina *ratione temporis* applicabile a BFP oggetto del presente giudizio (emessi rispettivamente in data 7.01.87, 3.3.88 e 12.3.88) limita la possibilità di una sostituzione delle previsioni in tema di interessi riportate nel buono con quelle ministeriali ai sensi degli articoli 1419, c.2 e 1339 c.c. alla sola ipotesi di variazione del tasso di interesse per effetto di una determinazione dell'amministrazione pubblica, espressa mediante un apposito decreto ministeriale, successiva all'emissione del buono postale, ipotesi questa completamente diversa dal caso di specie (in cui la disciplina regolamentare di riduzione dei tassi di interesse esisteva già al momento dell'emissione dei buoni).

Il caso di specie è quindi identico a quello esaminato da Cass Sez. Un. n. 13979/2007, la quale ha chiarito che qualora vi sia divergenza tra i tassi di interesse stampigliati sul retro dei BFP e quelli previsti dal previgente decreto ministeriale, l'ente emittente è vincolato, ai fini della quantificazione dell'importo spettante al titolare del buono, alle indicazioni riportate su quest'ultimo. Ciò in quanto con l'emissione del buono postale si realizza un'operazione finanziaria, connotata nei termini specificamente indicati nei buoni, compilati, firmati e bollati e consegnati al titolare, il quale versa all'ufficio emittente la somma corrispondente. Per effetto di ciò *“il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli. Ma non può in alcun modo ritenersi che dovesse essere edotto anche del fatto che - già in quel momento - le condizioni dell'emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati”*. Ne discende che *“la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può allora rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni”* (cfr. Cass. Sez. Un. citata).

Rispetto a questi chiari principi affermati nella citata sentenza delle Sezioni Unite l'appellante si limita a ribadire che il doveva ritenersi edotto della vigenza dei nuovi tassi di interesse introdotti dal D.M. 13/6/1986 perché il saggio di interesse era stato pubblicato sulla G.U. che è il mezzo notoriamente utilizzato per la conoscenza delle norme, e che la tesi di controparte sarebbe incongrua sol perché *“Diversamente argomentando, si addiverrebbe all'assurdo che per lo stesso*



BPF si applichino gli interessi relativi alla serie "Q" per gli anni dal primo al ventesimo e quelli di altra serie per gli interessi dal 20° al 30° anno", situazione questa che non pare per niente assurda.

5.2. Con il secondo motivo di appello si censura l'ordinanza perché il Tribunale non ha considerato che i buoni postali fruttiferi oggetto di causa, *in ossequio* a quanto previsto dal D.M. 13/6/1986 n. 148, "recano sul fronte la dicitura della nuova serie "Q/P" e sul retro l'indicazione dei nuovi tassi di interesse (doc. 3 primo grado del giudizio). Quindi, quando i titoli venivano consegnati al sig. Mc erano in tutto corrispondenti ai dettami normativi e, dunque, non vi era alcun contenuto divergente fra i titoli consegnati allo stesso ed il D.M. citato".

Circostanza questa che, a parere dell'appellante, escludeva la possibilità di applicare nel caso di specie i principi espressi dalla Corte di Cassazione a SS.UU. nella sentenza n. 13979/2007, in quanto emessa in un caso del tutto diverso in cui al cliente erano stati consegnati BPF che non recavano l'aggiornamento dei tassi, benché la modifica dei tassi stessi fosse già in atto.

Il motivo è infondato, per quanto già argomentato in ordine al motivo precedente: basta guardare i buoni oggetto di causa per vedere che il timbro prestampato apposto da P sui titoli prima della consegna all'attore, modificativo dei tassi già indicati a stampa sul modulo che costituisce il supporto cartaceo del buono, reca l'indicazione dei nuovi tassi di interesse introdotti dal D.M. 13/6/1986 n. 148 solo fino al 20° anno, dovendosi quindi ritenere delimitata a questo lasso temporale la modifica stessa apportata dal timbro e rimanendo quindi vigenti dopo il 20° anno i tassi di interesse già stampati sul supporto cartaceo dei buoni.

In sostanza F, nonostante fosse già in vigore il DM 148/86 al momento dell'emissione dei buoni oggetto di causa, non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli (mancando in ciascuno dei buoni considerati la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando così nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno.

L'appellante sostiene inoltre che il Tribunale avrebbe trascurato di valutare che, con successiva sentenza a SS.UU. n. 3963/2019 opportunamente richiamata da P la S.C. "avesse ulteriormente attribuito rilevanza, in caso di modifica in peius del tasso d'interesse sui BPF, alle norme rispetto al dato testuale".

A parere della Corte anche questa argomentazione è infondata: i principi espressi da Cass. Sez. Un. n. 13979/2007 non possono ritenersi superati dalla successiva sentenza della Cassazione sempre a Sezioni Unite n. 3963 del 2019, poiché, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, in essa si è statuito nel senso dell'operatività della modifica imposta per effetto del D.M. 13.6.1986,



ma relativamente a buoni già emessi in epoca precedente all'entrata in vigore della predetta normativa, come è chiaramente evidente proprio dalla parte della sentenza stessa riportata dall'appellante: *"Le Sezioni Unite (n.d.r. Cass.ne 13979/2007), in quella controversia...non hanno affatto affermato, come pretenderebbe il ricorrente, la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione e ciò evidentemente non avrebbe potuto fare, e anzi hanno esplicitamente negato, a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 del codice civile e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo"*.

Quindi la sentenza Cass. Sez. Un. n. 3963 del 2019 chiarisce che, ai sensi dell'art. 173 Codice Postale, la modifica dei tassi introdotta per legge è destinata ad operare ex art. 1339 cc solo per i buoni già emessi con un determinato interesse prima della modifica normativa che varia detto interesse, mentre per i buoni di futura emissione (come nel nostro caso) la modifica dei tassi è destinata ad operare solo se ed in quanto riportata sul titolo.

A questo punto per completezza occorre evidenziare che parte appellante ha allegato alla comparsa conclusionale la recente ordinanza della Corte di Cassazione Sez. I, n. 4748 del 14/02/2022 (Rv. 664017 - 01), emessa in un caso identico a quello di specie, la quale ha ritenuto infondate le pretese del titolare del buono postale serie Q/P, emesso successivamente all'entrata in vigore del DM 148/86, di vedersi riconoscere per il periodo compreso tra il 20° e il 30° anno di vita del buono gli interessi indicati sul modulo prestampato anziché quelli diversi e inferiori previsti dal citato DM, in quanto non riprodotti sul buono stesso mediante apposita timbratura.

La massima ufficiale della decisione è la seguente: *"In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera*



"Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni".

A parere di questa Corte la decisione in commento, che è stata criticata da parte appellata nella memoria di replica, non appare condivisibile in quanto, pur dichiarando di voler applicare i principi già sanciti da Cass. Sez. Un. 15 giugno 2007, n. 13979, in realtà se ne discosta in maniera non convincente, perché non vale a distinguere le due fattispecie concrete la circostanza che nel caso preso in esame dalle Sezioni Unite non vi fosse alcun timbro apposto sul buono che indicava un regime giuridico diverso da quello risultante sulla base del modulo cartaceo ed invece nel nostro caso vi sia un timbro che riproduce tassi diversi da quelli prestampati ma solo per un certo periodo di tempo di vita del buono postale: infatti in un caso e nell'altro si verifica la particolarità che il regime giuridico risultante dalla disciplina preesistente l'emissione del buono non è stato riportato da P¹, in tutto o in parte, sul buono stesso e quindi esso non può ritenersi applicabile in sostituzione di quanto previsto dal buono (a differenza dell'ipotesi in cui la nuova disciplina fosse intervenuta dopo l'emissione del buono postale).

Conviene evidenziare che proprio la decisione in commento assume che *"la norma basilare di cui va fatta applicazione ai fini della decisione"* è l'art. 173, terzo comma DPR 29 marzo 1973, n. 156, come novellato da decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, conv. L. 25 novembre 1974, n. 588, che al terzo comma testualmente prevede: *"Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali"*.

La norma quindi prevede come regola che i buoni postali fruttino gli interessi che sono prestampati sul buono stesso, i quali possono essere sostituiti con interessi diversi soltanto in caso di modifica normativa successiva alla loro emissione.

E' ben vero che l'art. 5 del DM 13 giugno 1986 n. 148 prevedeva: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. 2. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*; ma ciò non toglie che, di fatto, il timbro apposto sui buoni oggetto di causa ha modificato solo i primi 4 scaglioni, lasciando inalterato il 5° scaglione relativo al periodo dal 21° al 30° anno, discostandosi così dalla normativa introdotta con DM n. 148/86, il che rende la nostra



che l'ordinamento impone di considerare nella sua oggettività, quale estremo limite cui si spinge il principio di tutela dell'affidamento sull'altrui dichiarazione, tanto da far prevalere la volontà dichiarata o la dichiarazione trasmessa sulla reale volontà del dichiarante, qualora, per ipotesi, l'errore manchi del requisito della riconoscibilità (articolo 1433 in relazione all'articolo 1428 c.c.): qui non solo non c'è la volontà dell'ente di pattuire la misura degli interessi che oggi il sottoscrittore richiede, ma non c'è neppure la univoca dichiarazione che il sottoscrittore invoca, giacché egli la fa discendere dalla forzata giustapposizione, dal collage, di due clausole che stanno invece ognuna per proprio conto: l'una, apposta a timbro, concernente i buoni della serie «Q/P», l'altra, preesistente, quelli della serie «P».

A parere di questa Corte non è condivisibile l'argomentazione che l'apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura che non sia fisicamente idoneo a coprirlo integralmente sarebbe una “*mera imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro*”, come tale priva di giuridica rilevanza, perché la questione non è affatto che il timbro non copra integralmente la precedente stampigliatura, ma invece che il timbro rechi una variazione solo parziale del saggio di interesse garantito da quanto stampigliato sul titolo, ossia solo per i primi 20 anni, nulla disponendo in ordine alla redditività del titolo stesso relativo agli ultimi 10 anni.

Dunque, se l'investitore si è premurata di avvisare con un timbro che, per i primi 20 anni il rendimento del titolo non è quello prestampato sul titolo stesso ma quello riportato nel timbro e tale timbro nulla dice sugli ultimi 10 anni, il risparmiatore è ragionevolmente indotto a pensare che per gli ultimi 10 anni valgano i rendimenti prestampati sul titolo medesimo, ossia valga la regola base sancita dall'art. 173, terzo comma DPR 29 marzo 1973 n. 156.

A parere di questa Corte non è condivisibile neppure l'ulteriore argomentazione della S.C. secondo cui la pretesa di ottenere interessi nascenti da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie «Q» - provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei in forma di buoni della serie «Q/P» - con la disciplina prevista per i buoni della serie «P» sarebbe incongrua ed in contraddizione con l'art. 1342, primo comma, c.c., il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate; infatti secondo la S.C. la circostanza che in questo caso le clausole aggiunte “*siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti*”, ma così opinando si trascura di considerare che tale incompatibilità è invece solo parziale, riguardando solo la misura dei tassi di interesse previsti per i primi 20 anni.



In sostanza si ritiene dunque condivisibile l'opinione di parte appellata espressa in memoria di replica secondo cui *"il dato certo è che [] ha errato non rispettando il disposto dell'art 5 del DM del 1986 che imponeva l'apposizione di un timbro recante i nuovi tassi e, anche in forza del principio della tutela del risparmio, declinato nell'art. 47 come principio meritevole anch'esso di piena dignità e tutela costituzionale, non appare equo che di tale errore, ne risponda o ne debba rispondere l'incolpevole risparmiatore"*.

In definitiva il secondo motivo di appello è infondato e va quindi confermata la decisione appellata quanto alla misura dei tassi di interesse applicabili nel caso di specie nel periodo compreso tra il 20° e il 30° anno di vita del buono.

5.3. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto liquidabili i buoni oggetto di causa solo su istanza del [], trascurando di considerare che essi erano cointestati anche alla sig.ra [], con pari facoltà di rimborso, la quale risultava deceduta in data 27/4/2006; conseguentemente [] aveva giustamente richiesto, sulla base della normativa *pro tempore* vigente, che il ricorrente [] si munisse di quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto e della prova della presentazione della denuncia di successione o della dichiarazione di esonero.

Parte appellante evidenzia che la propria pretesa non era stata avanzata sulla base degli artt. 184, 187 e 203 D.P.R. 256/1989 (normativa entrata in vigore dopo l'emissione dei buoni postali oggetto di causa), bensì in applicazione degli artt. 191, 194 e 213 R.D. n. 775 del 30/5/1940 (regolamento di attuazione del precedente codice postale del 1936), che fissa precisi limiti per il rimborso dei buoni in caso di co-intestatori.

In particolare l'art. 191 prevede che: *"Sui libretti intestati a persona defunta oppure a due o più persone una delle quali sia deceduta, non possono essere effettuati rimborsi se non in seguito ad autorizzazione dell'Amministrazione centrale, la quale procede all'estinzione dei libretti ed ordina il pagamento a saldo dei relativi crediti a favore degli aventi diritto. Per ottenere tale pagamento, gli eredi e gli eventuali cointestatori o coloro che legalmente li rappresentano, debbono compilare e firmare, presso un ufficio postale, apposita domanda, specificando in essa quali degli aventi diritto non potranno intervenire alla quietanza perché giuridicamente incapaci o perché residenti altrove e non rappresentati da un procuratore"*.

Il motivo di appello è infondato, sebbene si debba parzialmente modificare la motivazione del primo giudice.

Premesso che sui buoni oggetto di causa, cointestati a [] e [] ed alla di lui madre [], è presente la clausola *"pari facoltà di rimborso"* che dà diritto a ciascun intestatario di



riscuotere autonomamente e per intero il buono postale, correttamente il giudice di prime cure ha individuato la disciplina applicabile ai BFP per cui è causa, non già in quella contenuta nel DPR n. 256/1989, costituente il regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale di cui al DPR n. 156/1973, ma in quella, antecedente, contenuta direttamente nel DPR n. 156/1973 (c.d. codice postale) e, segnatamente, negli articoli 171, 173 e 178 della medesima fonte, nella versione applicabile *ratione temporis*, giacchè, in applicazione dell'art. 11 preleggi, la disciplina di cui al DPR n. 256/1989 potrà trovare applicazione solo relativamente ai buoni fruttiferi postali emessi successivamente alla sua entrata in vigore.

Dunque, per quanto rileva in questa sede, nell'ambito della disciplina dedicata ai buoni fruttiferi il codice postale del 1973 (cfr. artt. 171-178, capo VI, Libro Terzo) non fissa alcun limite per il rimborso in caso di co-intestatori. Anzi, la disposizione di cui all'art. 178.1 prevede espressamente che *“i buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione”*, escludendo, pertanto, in base a una lettura *a contrario*, la configurabilità di un onere ulteriore a carico del co-intestatario oltre a quello della materiale presentazione del buono per l'incasso.

È appena il caso di aggiungere che, una volta consegnato il titolo per l'incasso, nessun soggetto ulteriore al presentatore potrebbe far valere quei diritti cartolari.

Questa è dunque la disciplina idonea a regolare i due BFP per cui è causa, emessi rispettivamente in data 7.01.87, 3.3.88 e 12.3.88, ossia in epoca antecedente all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. 256/1989.

Va dunque confermata la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto in capo all'odierno appellato il diritto di pretendere il pagamento integrale del capitale portato dai predetti titoli, senza dover documentare alcunché in ordine all'esistenza in vita ovvero al decesso degli altri co-intestatori.

Né a una diversa conclusione può pervenirsi dando rilievo, come vorrebbe fare parte appellante, alla normativa contenuta nel regolamento di attuazione del codice postale del 1936, R.D. n. 775/1940, la quale non può valere a superare la diversa regolamentazione contenuta nel successivo codice postale del 1973, pur prevedendo in tema di libretto postale, ma con disciplina estensibile anche ai buoni fruttiferi (art. 213 cit.), che nel caso di co-intestazione e morte di uno dei co-intestatori il rimborso potrà essere effettuato soltanto in seguito ad autorizzazione dell'amministrazione centrale (art. 191 cit.) previa quietanza di tutti gli aventi diritto (art. 194 cit.). E ciò in base al principio per cui la disposizione successiva prevale sempre su quella anteriore di pari rango o di rango inferiore (art. 15 Preleggi).



Dunque in questo senso va rettificata la motivazione del primo giudice, nella parte in cui ha ritenuto che i buoni oggetto di causa fossero disciplinati *“dal Codice Postale stesso e dai regolamenti d’attuazione del precedente codice postale del 1936, disposizioni che non prevedono limitazioni alla facoltà di rimborso dei buoni postali fruttiferi in caso di successione apertasi rispetto ad uno dei cointestatori”*.

Infine si evidenzia che non giova all'appellante neppure il rilievo per cui, essendosi istituito con l’emissione del buono un rapporto obbligatorio di durata tra la società emittente e il titolare, tale relazione giuridica non rimarrebbe identica a sé stessa per tutto il corso del tempo ma sarebbe esposta agli effetti della disciplina normativa sopravvenuta, come quella di cui al DPR n. 256/1989 che ha diversamente regolato l’operatività della clausola di pari facoltà di rimborso in caso di morte di uno dei co-intestatori, o addirittura gli artt.48 e 53 del D.Lgs. 346/1990 che impongono, per ottenere il rimborso di qualsiasi titolo presso gli Istituti Bancari, la presentazione della denuncia di successione o della dichiarazione di esonero.

Invero, anche a voler ricondurre la relazione giuridica costituitasi tra l’odierna appellante e l’appellato-titolare del buono entro la categoria giuridica della rapporto obbligatorio di durata, non ne discende l’applicabilità della disciplina sopravvenuta che, lungi dal regolare gli effetti del rapporto non ancora invernati, conformi diversamente i presupposti legittimanti l’esercizio dei diritti già acquistati dal titolare al momento dell’emissione del buono. La diversa conclusione sostenuta da P. , oltre a tradursi in una sostanziale violazione del principio di irretroattività delle leggi, si porrebbe in contraddizione col principio fondamentale di tutela dell’affidamento incolpevole. Da esso consegue il dovere di risolvere le questioni di diritto intertemporale in modo da tutelare l’affidamento riposto senza colpa dal titolare del BFP sulla stabilità della disciplina vigente al momento dell’emissione in ordine ai presupposti e alle condizioni di esercizio dei diritti inerenti alla sottoscrizione, con irrilevanza nei suoi confronti di cambiamenti posteriori che non siano stati ammessi e prefigurati in termini di *ius variandi*.

5.4. Con il quarto motivo di appello si censura la seguente parte della sentenza: *“Considerato che l’eventuale incidenza di oneri fiscali sul rimborso è questione amministrativa e tributaria che non rileva in questa sede”*, sostenendo che il primo giudice avrebbe violato gli artt. 112 e 113 cpc in quanto *“avrebbe dovuto fare chiara applicazione di norme e leggi di Stato richiamate da F ed incidenti, in ulteriore ipotesi, sul “quantum” da riconoscersi al sig. V. , riducendone ulteriormente la pretesa”*.

Il motivo di appello è radicalmente inammissibile, in quanto l’appellante non spiega affatto perché la decisione del primo giudice sarebbe sbagliata e dunque per quale motivo *“non poteva essere*



riconosciuta la liquidazione di interessi al lordo delle ritenute erariali, come, invece, è stato fatto dal Giudice di primo grado”.

A ciò si aggiunga che parte appellata sostiene che nel ricorso introduttivo accolto dal Tribunale gli importi richiesti a titolo di rendimento dei buoni già tenevano conto della tassazione di legge (ritenuta fiscale del 6,15%) e quindi non corrisponderebbe al vero che, come sostenuto da F
il Giudice abbia liquidato al M interessi al lordo delle ritenute erariali.

5.5. Con il quinto motivo di appello si denuncia la violazione dell’art. 112 cpc, in quanto il Tribunale non si sarebbe pronunciato sulla domanda in via subordinata di P
del seguente tenore: *“In via subordinata: nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda spiegata dal sig. M statuire che lo stesso soddisfi le pretese creditorie, in via preventiva, mediante riscossione dei BPF in contestazione presso qualsiasi ufficio postale e restituzione alla convenuta dei titoli stessi.”.*

L’appellante quindi sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto dare atto che il M *“non può, da un lato esigere il credito rappresentato dai BPF e dall’altro trattenere presso di sé i titoli stessi. Ciò gli consentirebbe di poter esigere nuovamente il pagamento”.*

Il motivo è fondato.

Il Tribunale, una volta accolta la domanda di pagamento del ricorrente formulata quale richiesta di liquidazione dei buoni, avrebbe dovuto corrispondentemente accogliere la domanda subordinata di P di restituzione in proprio favore dei buoni stessi, così da poter scongiurare il pericolo che il M possa pretendere un ulteriore pagamento oltre a quello che ha già ottenuto mediante l’esecuzione della sentenza appellata.

L’ordinanza decisoria va quindi riformata in tal senso.

6. In punto di spese processuali si ritiene che, nonostante la riforma della decisione appellata disposta in questa sede, debba essere confermata la decisione del primo giudice per il precedente giudizio in quanto la riforma investe una richiesta meramente accessoria di P e non invece il merito della causa, ove quest’ultima rimane anche in appello la parte totalmente soccombente.

Quanto invece al giudizio di appello, l’accoglimento anche solo parziale dell’impugnazione impone di compensare interamente le spese del presente grado.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, così dispone:



- in parziale riforma dell'ordinanza decisoria appellata del Tribunale di Pisa del 3.1.20 depositata in data 8.1.20, dispone che M restituisca a P i buoni fruttiferi postali oggetto di causa; conferma nel resto;
- compensa tra le parti per intero le spese processuali del presente giudizio;
- dispone che in caso di divulgazione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del DLGS n. 196/2003.

Così deciso in Firenze, in camera di consiglio, in data 20.5.22

Il Cons. relatore

Dania Mori

Il Presidente

Edoardo Monti

